

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

**NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE
SETTORE PENALE - MARZO 2018**

**A CURA DELLA
dott. ssa Monica GARULLI e del dott. Ernesto NAPOLILLO
REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE**

MODIFICHE NORMATIVE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del **22 marzo 2018** (in vigore dal 6 aprile) è stato pubblicato il **d. lgs. 1 marzo 2018, n. 21** recante «*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, co. 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*». Il d.lgs. in attuazione del c.d. Principio della riserva di codice inserisce nel codice penale una serie di fattispecie criminose già previste da disposizioni di legge in vigore, tra cui si segnala il testo dell'**art. 240 bis c.p.** sulla *Confisca in casi particolari* (già art. 12 sexies D.L. 1992, n. 306, conv. L. 356/1992), dell'**art. 493 ter c.p.** sull'*Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento* (già art. 55 co. 5 e 6 d.lgs. 231/2007), dell'**art. 570-bis c.p.** *Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio* (già art. 12-sexies L. 898/1970) e dell'**art. 512-bis c.p.** *Trasferimento fraudolento di valori* (già art.12 quinquies D.L. 1992, n. 306, conv. L. 356/1992).

In data **21 marzo 2018** (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 75) il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo (*in corso di pubblicazione*) di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario in attuazione

della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte relativa alla *modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati*. Il decreto amplia l'istituto della **procedibilità a querela di parte**, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati più gravi, di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati più gravi.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, **20 marzo 2018**, Cause C-524/15, C-537/16, C-596/16 e C-597/16, si è pronunciata su tre procedimenti per rinvii pregiudiziali ex art. 267 TFUE, sollevati da alcuni Giudici italiani in merito alla compatibilità del sistema di **doppio binario**

rituale e sanzionatorio per illeciti fiscali e finanziari con il diritto dell'Unione. Nelle sentenze, all'atto di analizzare il sistema di duplicazione per illeciti fiscali (risultante dal combinato disposto dell'art. 13 d. lgs. 471/97 e 10ter d. lgs 74/00) e quello per illeciti finanziari (previsto dagli artt. 184-185 e 187bis-187ter del T.U.F), la Grande Sezione ha raggiunto alcuni punti fermi: -per quanto riguarda le sanzioni amministrative comminate dalle citate norme, si tratta di misure aventi natura penale, perseguendo esse una chiara finalità repressiva e mostrando un elevato grado di severità, di qui la sussistenza di un "bis penale"; - i fatti illeciti cui seguono sanzioni penali ed amministrative mostrano evidenti tratti di identità fra loro, di qui la sussistenza dell'"idem factum"; - in via di prima conclusione si deve ritenere che siffatto cumulo di sanzioni e procedimenti costituisce una limitazione al diritto fondamentale garantito dall'art. 50 della Carta.

LA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Cost. con la sentenza **n. 58 del 23 marzo 2018** si è pronunciata in merito al decreto del pubblico ministero, adottato ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p., di sequestro preventivo d'urgenza, senza facoltà d'uso, dell'altoforno "Afo/2" presso lo stabilimento "ILVA" spa di Taranto.

La Corte di Cassazione, I Sezione Penale, con ordinanza **22 marzo 2018**, ha **sollevato questione di legittimità costituzionale**, con riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117 della Costituzione, dell'art. **47 ter comma 1 ter** della legge 26.07.1975 n. 354., nella parte in cui detta previsione di legge non prevede la applicazione della detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena.

LE SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite penali in data 22 marzo 2016 in relazione alla seguente questione controversa: «*Se, ai fini dell'accertamento del reato di cui all'articolo 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74,*

nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, per integrare la prova dell'avvenuta consegna ai sostituiti delle certificazioni delle ritenute fiscali sia sufficiente la sola dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro» hanno adottato la soluzione negativa.

Le Sezioni Unite penali in data 22 marzo 2016 in relazione alla seguente questione controversa: «*Se sia ricorribile per cassazione, dalla persona sottoposta ad indagine, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo l'archiviazione, ordini ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta» hanno adottato la soluzione affermativa.*

Le Sezioni Unite penali n. 12213 dep. in data 16 marzo 2018 hanno statuito che: «*Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all'udienza di costituzione».*

Le Sezioni Unite penali n. 14800 dep. in data 3 aprile 2018 hanno affermato il seguente principio di diritto: «*Nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice d'appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado».*

QUESTIONI RIMESSE ALLE S.U.

La Corte di Cassazione, IV Sezione, all'udienza del 20 marzo 2018, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «*Se sia ammissibile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee ovvero se, in ossequio a/ favor rei, ferma la configurabilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, ove il reato più grave sia*

punito con la pena detentiva e quello satellite esclusivamente con la pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo debba conservare il genere di pena pecuniaria».

La Corte di Cassazione, I Sezione, con ordinanza del 20 marzo 2018 ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: *«Se sia configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di chi sia stato risotto posto a misura di prevenzione, dopo aver trascorso un periodo di detenzione, senza che nei suoi confronti si sia proceduto ad una rivalutazione dell'attualità e persistenza della sua pericolosità sociale al momento della risotto posizione ad opera del giudice della prevenzione»*

L'Ufficio del Massimario, reg. n. 20/2018, perv. 16 marzo, segnala la **rimessione alle Sezioni Unite penali** della seguente questione *«Se, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600 ter, comma 1, n. 1, cod. pen., con riferimento alla condotta di produzione del materiale pedopornografico, sia ancora necessaria, stante la formulazione introdotta dalla legge 6/2/2006, n. 38, l'accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale, come richiesto dalla sentenza n. 13 del 31/05/2000 delle Sezioni unite».*

DIRITTO SOSTANZIALE

La Corte di Cassazione, IV sez., n. 11378, dep. 13 marzo 2018 ha statuito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui **all'art. 131-bis c.p.** non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal **vincolo della continuazione**, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale".

La Corte di Cassazione, VI sez., n. 11994 dep. 02/03/2018 ha affermato che il **piccolo spaccio può beneficiare della lieve entità** a patto che l'attività sia esercitata con basso grado di offensività; oltre a valutare il tipo di stupefacente e la sua pericolosità in relazione

all'aspetto eminentemente tossicologico è necessario delineare le modalità con cui avviene lo spaccio. A tale proposito è stato affermato che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva.

La Corte di Cassazione, II sez., n. 9494 dep. 02/03/2018 ha affermato, in tema di reati tributari, che per i delitti commessi antecedentemente alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciata il 08/09/2015 in causa C-105/14, Taricco, **continua ad applicarsi integralmente la normativa sulla prescrizione**, non potendo il giudice nazionale disapplicarla stante il divieto di irretroattività, ai sensi dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) con sentenza del 05/12/2017, in causa C- 42/17.

La Corte di Cassazione, II sez., n. 14165 dep. 27/03/2018, pronunciandosi in tema di **confisca di prevenzione** disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, ha ritenuto che anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della **pericolosità qualificata**, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in un periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, allorché vi siano una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi che dette acquisizioni siano di diretta derivazione causale della provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa.

DIRITTO PROCESSUALE

La Corte di Cassazione, VI sez., n. 14740, dep. 30 marzo 2018 si è pronunciata sul regime giuridico concernente l'impugnazione delle **sentenze di proscioglimento** pronunciate dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti ma preliminarmente e ai sensi dell'**art. 129 c.p.p.**, in difetto cioè di qualunque dichiarazione di apertura del dibattimento e di un compiuto svolgimento della fase relativa all'ammissione delle prove. I Giudici di piazza Cavour hanno affermando che *«è inappellabile, e quindi esclusivamente ricorribile per cassazione, la sentenza di assoluzione pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento»*.

La Corte di Cassazione, I sez., n. 14177 del 28 marzo 2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: *«La **nomina del difensore di fiducia** per il giudizio di cognizione ha effetto esclusivamente per tale fase processuale e non estende i suoi effetti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ad eventuali procedimenti esecutivi successivi. Non è pertanto viziata da inosservanza delle norme processuali in materia di contraddittorio l'udienza camerale di cui all'art. 666 c.p.p. per la quale sia stato omesso l'avviso al difensore di fiducia nominato per la fase di cognizione, ancorché contemplata in tale nomina, genericamente, la eventuale successiva fase di esecuzione»*.

LA FORMAZIONE PENALE
PROSSIMI INCONTRI

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA
Venerdì 27 aprile 2018, ore 15,00

**LA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI
INTERCETTAZIONI E IL DIRITTO DI DIFESA
NELL'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA**
alla luce delle modifiche di cui al d. lgs. n. 216 del 29/12/2017.